

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 238

26 novembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) QUALE TRIBUTATO REGIONALE AI SENSI DEL COMMA 43 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 E RINUNCIA AI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ

Oggetto consiliare n. 4212

RELAZIONE

L'art. 1 del presente progetto di legge si propone di adempiere a quanto disposto dal comma 43 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ove si prevede l'istituzione con legge regionale dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), quale tributo proprio della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2009.

Per quanto riguarda la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale, il comma 44 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2008 prevede che la disciplina di dette attività sia contenuta in uno schema di regolamento-tipo approvato con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, in coerenza con quanto disposto al comma 45 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2008, si è stabilito che, fino all'emanazione del regolamento regionale conforme a tale schema di regolamento-tipo, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP proseguano nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione regionale vigente all'entrata in vigore della Finanziaria 2008. In particolare la gestione del tributo si svolgerà con le modalità previste dalla Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 48 "Disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale".

In attesa dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione e della definizione della legislazione statale di cornice entro la quale dovranno esprimersi le competenze legislative regionali in materia tributaria, al fine di fugare anche il più remoto dubbio nei contribuenti, si è inteso ribadire che l'IRAP rimane disciplinata dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dalle leggi regionali in materia.

Nell'art. 2 è stata riproposta la disposizione con la quale si prevede di rinunciare ai crediti tributari di modesta entità, ed in particolare a quelli non superiori a Euro 16,53, prevedendo altresì l'estinzione del relativo contenzioso, in considerazione della antieconomicità dell'attività di recupero di tali somme.

Si dispone infine l'entrata in vigore della Legge all'1 gennaio 2009, in coincidenza con la data di decorrenza dell'istituzione dell'IRAP come tributo proprio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 43 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

PROGETTO DI LEGGE**INDICE**

- Art. 1 – Istituzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi del comma 43 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244
- Art. 2 – Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità
- Art. 3 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi del comma 43 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 43 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”, di seguito Legge finanziaria 2008, è istituita, a decorrere dall’1 gennaio 2009, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) quale tributo proprio della Regione Emilia-Romagna.

2. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui al comma 45 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2008, conforme allo schema di regolamento-tipo di cui al comma 44 dell’art. 1 di tale legge, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 48 “Disposizioni in materia di

Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale”.

3. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) rimane disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia, ed in particolare dal Capo I della Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 48, dall’art. 18 della Legge regionale 22 dicembre 2003 n. 30 e dall’art. 1 della Legge regionale 20 dicembre 2006 n. 19.

Art. 2

Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

1. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari in essere alla data del 31 dicembre 2008, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l’importo di Euro 16,53.

2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2009.

